



# Sanità privata - Accordo aziendale

## Fonte S. Martino

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: -

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa <sup>1</sup>	-	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:  
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	31/12/2007	0,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
01/01/2008	30/06/2008	0,75%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,75%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR
01/07/2008	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: -

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al fondo tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo, a prescindere dal profilo professionale d'inquadramento o dalla durata del contratto stesso.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL ./././....

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di

previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

---

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

# **CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA CASA DI CURA PRIVATA FONTE SAN MARTINO**

Indice:

01/06/2007 Accordo aziendale di adesione a Laborfonds  
15/05/2007 CCNL ARIS Protocollo d'intesa previdenza complementare  
23/11/2004 CCNL ARIS Parte normativa 2002-2005  
23/12/1999 CCNL ARIS Testo definitivo

**01/06/2007**

## **ACCORDO AZIENDALE PER L'ADESIONE SU BASE CONTRATTUALE COLLETTIVA AL FONDO PENSIONE LABORFONDS**

Oggi, in data 1° giugno 2007

fra

Casa di cura privata Fonte S. Martino (di seguito denominata brevemente: "AZIENDA"), con sede in via Laurin, 70 – 39012 Merano, nella persona del suo legale rappresentante, Suor Mair Frieda

e

il sig. Stefano Parrichini, rappresentante dei dipendenti dell'AZIENDA per la CGIL/AGB FP (di seguito denominati brevemente: "RAPPRESENTANTI SINDACALI", e congiuntamente all'AZIENDA: "PARTI").

Premesso che

- ai dipendenti dell'AZIENDA si applica il "contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie e socio sanitarie ARIS" (di seguito "CCNL Sanità privata");
- il CCNL Sanità privata non prevede alla data odierna un trattamento di previdenza complementare, bensì una norma programmatica con la quale le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata e a tale scopo si impegnano ad avviare le verifiche per la definizione delle modalità di istituzione;
- Laborfonds "Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige" (di seguito denominato "FONDO"), è stato costituito per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività nel territorio del Trentino Alto Adige, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- in caso di modifiche al CCNL Sanità privata o di variazioni relative alla categoria contrattuale di riferimento si ritengono applicate le condizioni migliori offerte ai DIPENDENTI, previa informazione ed approvazione del FONDO;
- il rapporto di adesione al FONDO, inclusa la determinazione della quota associativa annuale, è regolato dallo Statuto e dalla norme interne del FONDO.

Tutto ciò premesso, fra le PARTI che sottoscrivono il presente Accordo, si conviene quanto segue:

Tutte le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

La finalità del presente Accordo è quella di istituire a livello aziendale un trattamento di previdenza complementare in base a quanto previsto dal CCNL Sanità privata. A tale scopo a decorrere dal 01/06/2007 possono aderire al FONDO tutti i lavoratori dipendenti senza alcun vincolo in a prescindere profilo professionale d'inquadramento o alla durata del contratto stesso.

Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. L'adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e dell'AZIENDA. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione al FONDO in maniera autonoma.

In tal caso, la misura della contribuzione dovuta dall'AZIENDA e dai lavoratori, dal 01/06/2007, è la seguente:

- quota a carico dei dipendenti: 0,5% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.
- quota a carico dell'AZIENDA: 0,5% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.

Con decorrenza 1° gennaio 2008

- quota a carico dei dipendenti: 0,75% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.

- quota a carico dell'AZIENDA: 0,75% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.

Con decorrenza 1° luglio 2008

- quota a carico dei dipendenti: 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.

- quota a carico dell'AZIENDA: 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, prevista dall'art. 2120 del C.C.

- quota di TFR destinata al fondo: ai lavoratori di prima occupazione precedente al 29 aprile 1993 è consentito scegliere se destinare l'intero TFR maturando o una percentuale non inferiore al 50 % del TFR stesso. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è prevista esclusivamente la destinazione del 100% del TFR maturando.

I dipendenti possono aumentare volontariamente la contribuzione a loro carico a scaglioni dell'1%, dandone comunicazione al datore di lavoro entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui, il costituendo fondo nazionale di previdenza complementare, di riferimento, preveda un maggior contributo a carico del datore, rispetto a quanto pattuito dal seguente accordo, l'Azienda s'impegna ad adeguare il versamento a proprio carico, parificandolo a quello individuato nel fondo nazionale di cui sopra.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'AZIENDA:

Suor Mair Frieda

I RAPPRESENTANTI SINDACALI:

Stefano Parrichini

**14/05/2007**

### **Protocollo d'intesa per la costituzione del fondo di previdenza complementare nella sanità privata**

Il giorno 14.05.07, nella sede nazionale Aris di Roma

tra

- ARIS, nelle persone del capo delegazione Giovanni Costantino, e dei componenti la delegazione Jose Parrella e Vittorio Corallini,

- FdG onlus, nelle persone del capo delegazione Enrico Maria Mambretti e di Salvatore Provenza,

- FP CGIL, nelle persone di Alessandro Chierogato e Denise Amerini,

- FP CISL, nelle persone di Daniela Volpato e Luigi Gentili,

- UIL FPL nelle persone di Antonino Viti

**PREMESSO CHE**

- il comma 749, dell'art. 1, del d.Lgs. n. 296/2006 (cd. legge Finanziaria per l'anno 2007) ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del decreto di riforma della previdenza complementare (d.Lgs. 252/2005), inizialmente fissata al 1° gennaio 2008;

- ai sensi dell'art. 74 ccnl, le parti si sono impegnate ad "istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata ai sensi della normativa vigente",

- in adempimento all'impegno contrattuale di cui sopra ed al fine di garantire un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti del settore della sanità privata, Aris, FdG ed OO.SS si sono attivate al fine di giungere alla costituzione di un apposito Fondo previdenziale.

Tutto ciò premesso, le parti

**CONVENGONO**

di costituire nel più breve tempo possibile (e comunque entro il 15 giugno 2007) un Fondo di previdenza complementare destinato ai lavoratori che operano nell'ambito della sanità privata, impegnandosi ad incontrarsi nuovamente al

fine di predisporre l'Atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento elettorale, nonché a completare le formalità amministrative necessarie.

Nella regolamentazione del suddetto Fondo, le parti si impegnano a rispettare i seguenti principi:

1. Finalità del Fondo: in adempimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari al trattamento pensionistico erogato dagli istituti di previdenza obbligatoria.

2. Destinatari: il Fondo sarà destinato inizialmente ai soli lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito della sanità privata e (previa intesa tra le organizzazioni sindacali di categoria) ai set on affini.

3. Modalità di adesione: l'associazione dei lavoratori al Fondo avverrà mediante adesione volontaria (attraverso la

compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica).

4. Contributi al Fondo: oltre ai ratei maturati del TFR, il lavoratore può, in aggiunta, destinare al Fondo le seguenti quote percentuali della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR:

- 0,50% a decorrere dalla data di istituzione del Fondo,

- 0,75% a decorrere dal 1° gennaio 2008,

- 1,00% a decorrere dal 1° luglio 2008.;

Contestualmente si attiva l'obbligo del datore di lavoro nelle stesse misure e decorrenze.

I lavoratori hanno facoltà di incrementare la contribuzione con le modalità che saranno successivamente definite.

Letto, confermato e sottoscritto.

**23/11/2004**

**Art. 74 - Previdenza complementare**

Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata ai sensi della normativa vigente. Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4**

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 74 le parti concordano di costituire una commissione per verificare le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, la quota di TFR da destinare a previdenza complementare, nonché la regolamentazione del tentativo facoltativo di conciliazione.

**23/12/1999**

**Art. 64 - Previdenza complementare.**

Le parti convengono d'istituire la previdenza integrativa dell'ospitalità privata ai sensi della normativa vigente. S'impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità d'istituzione.

---